

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Export, commercio e moneta elettronica: le novità del DL sviluppo bis**

**(bozza DL sviluppo e crescita bis)**

### **Premessa**

Con il DL sviluppo e crescita sostenibile bis, il governo intende investire nella tecnologia e nel commercio internazionale al fine di favorire la ripresa economica del paese. **Il provvedimento, attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri, ha previsto:**

- **l'istituzione delle start-up innovative**, ovvero un nuovo modello societario che garantisce alcune importantissime agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in società e progetti di carattere particolarmente innovativo a livello tecnologico (quali una detrazione IRPEF del 19% sugli investimenti in capitale effettuati a favore di tali società);
- **la preselezione dei contratti di rete con programma teso a favorire l'export;**
- l'introduzione di un **agevolazione fiscale a favore delle vendite all'estero effettuate con commercio elettronico** e tramite strumenti di pagamento tracciabili;
- **utilizzo più massiccio, oltre una certa soglia di rilevanza, dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.**

Con la presente trattazione illustriamo le novità di cui è prevista **l'introduzione in materia di moneta elettronica e agevolazioni a favore dell'esportazione dei prodotti italiani.**

### **Le novità in materia di pagamenti elettronici**

In materia di **pagamenti con moneta elettronica**, il nuovo DL prevede **due principali novità**: la modifica delle disposizioni concernenti il **pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e l'introduzione a partire dal 01.01.2014 dell'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili da parte di tutti gli operatori economici.**

In riferimento alla prima novità, segnaliamo che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005 ("effettuazione di pagamenti con modalità informatiche") viene modificato come segue:

EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI CON MODALITA' INFORMATICHE	
Testo attuale (comma 1)	Testo modificato (comma 1)
<p><b>Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</b> A tal fine sono tenute:</p> <p>a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;</p> <p>b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.</p>	<p>I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza <b>sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</b> A tal fine:</p> <p>a) <b>sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;</li> <li>2. i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.</li> </ol> <p>b) <b>si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento</b>, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012 n. 135, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni,</p>

---

sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71
---

---

Secondo quanto previsto dalla modifica all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005, quindi, **le pubbliche amministrazioni sono tenute** (mentre prima potevano consentire) **ad accettare i pagamenti spettanti anche con l'uso di moneta elettronica.**

#### **OSSERVA**

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di estendere le modalità di pagamento alle tecnologie mobili**: in tal caso **le disposizioni attuative di tale ipotesi di pagamento verranno fissate con decreto del Ministero dello Sviluppo.**

In riferimento alla **seconda novità** a cui abbiamo accennato sopra, invece, viene previsto che **a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.** La bozza del DL, però, non chiarisce nel dettaglio le disposizioni attuative di tale previsione. Viene previsto, infatti, che *"con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione [...]. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi anche a strumenti di pagamento con tecnologie mobili"*.

#### **Agevolazioni fiscali per i contratti di rete**

**La rete di imprese**, come noto, costituisce una libera aggregazione di aziende, a prescindere dalla forma giuridica delle stesse, finalizzate al conseguimento di obiettivi eterogenei, frequentemente di natura produttiva, commerciale o strategica in genere: si pensi, ad esempio al caso delle imprese appartenenti alla medesima filiera, oppure a quelle operanti nello stesso settore che, individualmente, non dispongono di risorse sufficienti per avviare adeguati progetti di ricerca.

**La disciplina** di riferimento è stata introdotta con l'**art. 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5**, poi sostituito dall'art. 42, co. 2-*bis*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui il contratto di rete è lo strumento attraverso il quale più imprenditori:

- 👉 perseguono lo scopo di **accrescere, singolarmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato;**

✎ in funzione del **conseguimento dell'obiettivo di cui al punto precedente, si obbligano** – sulla base di un programma comune di rete – **a collaborare** in forme ed ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La predetta normativa è stata, infine, **modificata dall'art. 45 del D.L. n. 83/2012**, con particolare riferimento al regime di **pubblicità del contratto di rete**: è rimasta, invece, **invariata la disciplina fiscale**, per effetto della quale è ancora possibile beneficiare della detassazione – dal reddito d'impresa, ma non ai fini della determinazione della base imponibile Irap – degli utili destinati all'effettuazione degli investimenti previsti dal programma comune del network.

Con il nuovo DL sviluppo bis, viene previsto che **tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete è data priorità a quelli che prevedono una maggiore presenza sui mercati internazionali**, anche attraverso lo **sfruttamento del commercio elettronico**.

#### **OSSERVA**

Pertanto, i contribuenti che **intendono costituire una rete con altri soggetti per potenziare progetti di esportazione, effettuati anche attraverso l'ausilio di internet e del commercio elettronico, riceveranno una tutela maggiore ai fini della percezione dei benefici fiscali riconosciuti per la stipula di un contratto di rete.**

#### **Detassazione dei ricavi da attività di commercio elettronico**

Secondo quanto previsto dall'articolo 34 del DL sviluppo bis, viene **introdotta un'agevolazione a favore di coloro che si servono del commercio elettronico per vendere (anche) all'estero i propri prodotti e servizi**. In particolare, **a partire dall'anno fiscale 2013 i ricavi generati dalla cessione di beni e di servizi da parte di contribuenti che avviano per la prima volta il commercio elettronico di prodotti, possono beneficiare** – limitatamente al primo anno – **di una detassazione (in misura percentuale).**

Le condizioni che **devono essere rispettate per accedere a tale agevolazione sono le seguenti:**

→ l'agevolazione spetta alle **medie imprese italiane**, così definite dalla **raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 06.05.2003;**

#### **OSSERVA**

Secondo quanto stabilito dalla citata raccomandazione, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle **medie imprese (PMI)** è costituita da imprese che **occupano meno di 250**

**persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.**

Inoltre:

- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa **meno di 50 persone** e realizza un **fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;**
  - nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che **occupa meno di 10 persone** e realizza un **fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.**
- 
- l'agevolazione è **riservata a coloro che per la prima volta avviano un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico, limitatamente al primo anno;**
  - le **operazioni di cessione devono essere state effettuate tramite strumenti di commercio elettronico;**
  - il pagamento relativo alle operazioni è **avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni.**

La bozza del DL sviluppo, attualmente, non indica la misura percentuale della detassazione, che evidentemente **dovrà essere fissata prossimamente in sede di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento.** Da quanto emerge dalla bozza, in ogni caso, sembrerebbe che **l'agevolazione sia applicabile sia in riferimento alle imposte sui redditi, sia in relazione all'IRAP.**

Appare evidente che il governo, con tale disposizione, vuole **garantire agli operatori economici un maggior potere contrattuale nei confronti dei soggetti esteri** (garantendo loro un peso fiscale minore), in modo tale da **immettere nuova ricchezza e risorse nel Paese** (ne è la riprova il fatto che venga data la precedenza ai contratti di rete che prevedono lo sviluppo dell'export).

Appare comunque interessante l'agevolazione (anche se la sua portata sarà da verificare, data la mancanza del termine quantitativo di riduzione), in quanto **le operazioni di commercio elettronico svolte nei confronti dei privati all'estero non sono imponibili ai fini IVA** e la previsione di una **detassazione sui ricavi derivanti dal commercio elettronico IRPEF/IRES/IRAP** potrebbe comportare una **riduzione decisamente rilevante dell'imposta**, con conseguenti **ripercussioni sulla possibilità di offrire prezzi accessibili e attirare quindi l'attenzione di platea sicuramente vasta di soggetti.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**